2026/1335

17.6.2026

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA [2026/1335]

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 253, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,

considerando che, a causa di interrogativi relativi ai casi in cui gli Stati membri sono autorizzati a servirsi della propria lingua ufficiale nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte, occorre chiarire la portata della deroga prevista dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di procedura e precisare che la possibilità, per gli Stati membri, di servirsi della propria lingua ufficiale vale per tutte le cause alle quali essi partecipano e per ogni domanda o ricorso proposto dinanzi alla Corte, comprese le impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 56 o 57 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

considerando che è inoltre opportuno alleggerire o eliminare talune formalità previste dal regolamento di procedura, o in ragione del loro carattere superfluo alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, oppure in ragione del carico di lavoro che esse comportano e dell'impatto che esse hanno sulla durata del procedimento,

considerando che occorre, in tale ottica, limitare l'obbligo di redigere un verbale alle sole udienze di discussione e stabilire una distinzione tra le formalità richieste in caso di riapertura della fase orale del procedimento e quelle, più snelle, applicabili in caso di apertura di tale fase,

considerando che occorre peraltro trarre insegnamento dalla giurisprudenza della Corte in materia di riservatezza e dispensare la Corte dall'obbligo di adottare un'ordinanza qualora, nell'ambito di un'impugnazione, una parte del procedimento chieda, nei confronti di un'altra parte, il medesimo trattamento riservato accordato dal Tribunale in primo grado,

considerando che occorre altresì tenere conto dell'esperienza acquisita dalla Corte in caso di decesso di un giudice o cessazione contemporanea delle funzioni di diversi giudici e prevedere la possibilità, per il presidente del collegio giudicante, di certificare che un giudice che non sia più in grado di apporre la propria sottoscrizione sull'originale della sentenza o del parere ha partecipato alle deliberazioni di detto collegio,

considerando che occorre infine facilitare la gestione delle cause soggette alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni e garantire una ripartizione più equilibrata del carico di lavoro tra tutti i giudici, modificando la data presa in considerazione per determinare la composizione della sezione ammissione delle impugnazioni e stabilendo tale composizione con riferimento alla data di designazione di un giudice in qualità di giudice relatore, e non con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione preventiva dell'impugnazione,

con l'approvazione del Consiglio, in data 11 maggio 2026,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 ([1]) è modificato come segue:

1) L'articolo 38, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«4. In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale, quando intervengono in una causa o in un procedimento dinanzi alla Corte o quando investono quest'ultima di una domanda, di un ricorso o di un'impugnazione. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.».

2) L'articolo 38, paragrafo 5, è sostituito dal seguente testo:

«5. Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell'articolo 36, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale, quando intervengono in una causa o in un procedimento dinanzi alla Corte oppure quando investono quest'ultima di una domanda o di un'impugnazione. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.».

3) L'articolo 83 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 83*

Apertura o riapertura della fase orale

La Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può decidere di aprire la fase orale del procedimento o disporre la riapertura di tale fase, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.».

4) L'articolo 84 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 84*

Verbale delle udienze di discussione

1. Il cancelliere redige un verbale di ogni udienza di discussione. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2. Le parti e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale e ottenerne copia.».

5) L'articolo 88 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 88*

Pronuncia e notifica della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in udienza pubblica.

2. L'originale della sentenza è sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere. Se l'originale non può più essere sottoscritto da un giudice che ha partecipato alla deliberazione, o a causa delle sue condizioni di salute o del suo decesso, oppure a causa delle sue dimissioni o della scadenza del suo mandato, il presidente certifica che tale giudice ha partecipato alla deliberazione.

([1]) GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65), il 19 luglio 2016 (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 69), il 9 aprile 2019 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 73), il 26 novembre 2019 (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 103) e il 2 luglio 2024 (GU L, 2024/2094, 12.8.2024).

3. L'originale sottoscritto della sentenza è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria. La sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti e, se del caso, al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e al Tribunale.».

6) L'articolo 170 *ter*, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. La decisione su tale domanda è adottata, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, da una sezione istituita appositamente a tal fine, presieduta dal vicepresidente della Corte e formata, inoltre, dal giudice relatore e dal presidente della sezione di tre giudici a cui è assegnato il giudice relatore al momento della sua designazione come giudice relatore.».

7) All'articolo 190 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Quando, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale, una parte chiede il trattamento riservato, nei confronti di una parte interveniente dinanzi al Tribunale, di elementi prodotti dinanzi alla Corte che siano già stati oggetto di un simile trattamento nei confronti di tale parte nel corso del procedimento di primo grado, lo stesso trattamento è mantenuto ai fini del procedimento dinanzi alla Corte.».

8) L'articolo 200 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 200*

Pronuncia e notifica del parere

1. Il parere è pronunciato in udienza pubblica.

2. L'originale del parere è sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere. Se l'originale non può più essere sottoscritto da un giudice che ha partecipato alla deliberazione, o a causa delle sue condizioni di salute o del suo decesso, oppure a causa delle sue dimissioni o della scadenza del suo mandato, il presidente certifica che tale giudice ha partecipato alla deliberazione.

3. L'originale sottoscritto del parere è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria. Il parere è notificato in copia autentica a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni menzionate dall'articolo 196, paragrafo 1.».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue di cui all'articolo 36 di tale regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Lussemburgo, 2 giugno 2026

Il cancelliere
A. CALOT ESCOBAR

Il presidente
K. LENAERTS